



La conciliazione della Camera di Commercio per la subfornitura

Pubblicato: Giovedì 21 Ottobre 2004

Secondo la legge 192/1998, con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di un'impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa committente prodotti o servizi destinati a essere incorporati o comunque a essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità di progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.

L'art. 10 della legge prevede che le controversie relative ai contratti di subfornitura siano sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede il subfornitore.

Qualora non si pervenga ad una conciliazione fra le parti entro 30 giorni, su richiesta di entrambi i contraenti la controversia è rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio, o, in mancanza, alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio scelta dai contraenti.

Ulteriori informazioni: Servizio di Conciliazione tel. 0332/295.311 e-mail: regolazione.mercato@va.camcom.it

L'argomento di domani:

La conciliazione della Camera di Commercio per le telecomunicazioni

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it